



# **COMUNE DI PALOMBARA SABINA**

**Città Metropolitana di Roma Capitale**

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI PASSI CARRABILI**

Approvato con delibera di C.C. n.84 del 28.12.2005  
Modificato con delibera di C.C. n. 26 del 05.06.2018

## **Titolo I NORME GENERALI**

### **Art. 1**

Il presente regolamento disciplina, nel territorio comunale, la realizzazione / modificazione e la regolarizzazione dei passi carrabili dalle strade comunali ai fondi o fabbricati laterali, in conformità alle disposizioni sancite nel vigente Codice della Strada (D. Lgs. 30/04/92, n. 285) e nel relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione (D.P.R. 16/12/92, n. 495) e successive modificazioni ed integrazioni.

### **Art. 2**

Le disposizioni del presente Regolamento debbono osservarsi in correlazione alle prescrizioni del Regolamento Edilizio del Comune di Palombara Sabina, delle altre norme comunali e delle norme di legge statali e regionali.

### **Art. 3**

Per "*passo carrabile*" s'intende l'insieme delle opere e degli apprestamenti atti a collegare un'area privata laterale, fisicamente delimitata ed idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli, ad un'area aperta all'uso pubblico.

E' inoltre passo carrabile anche l'accesso a raso, senza opere, che collega un'area privata laterale, fisicamente delimitata ed idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli, ad un'area aperta all'uso pubblico.

Sono passi carrabili anche gli accessi ad aree destinate all'esposizione, vendita, manutenzione dei veicoli.

Non sono passi carrabili gli accessi ad aree non aventi per destinazione d'uso lo stazionamento o la circolazione dei veicoli, quali ad esempio negozi e uffici.

### **Art. 4**

Per "suolo pubblico" si intende lo spazio demaniale e lo spazio di proprietà privata soggetto a servitù di godimento pubblico o di pubblico passaggio. La superficie del passo carrabile si determina moltiplicando la lunghezza del passo misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità.

## **Titolo II CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE COMUNALI**

### **Art. 5**

Ai fini del rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione, modificazione e regolamentazione dei passi carrabili, tenuto conto della terminologia adottata nel nuovo C.d.S all'art. 2, del presente regolamento ove sono state distinte:

- a) STRADE EXTRAURBANE PRINCIPALI: strada a carreggiata indipendente o separata da spartitraffico invalicabile;
- b) STRADE EXTRAURBANE SECONDARIE: strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia.
- c) STRADE URBANE DI QUARTIERE: strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata.
- d) STRADE LOCALI: strada urbana o extraurbana opportunamente sistemata ai fini dell'art. 2 comma 1 C.d.s., non facente parte degli altri tipi di strada, con traffico estremamente limitato.

- e) **STRADE DI FUTURA REALIZZAZIONE:** sono ricomprese in questa categoria quelle arterie che, una qualvolta realizzate, rientrano nella classificazione dei punti precedenti.
- f) **DELIMITAZIONE DELLE ZONE "A" DEL CENTRO STORICO:** sono ricomprese in questa categoria le strade locali con traffico estremamente limitato, facenti parte della perimetrazione del centro storico.

### **Titolo III REALIZZAZIONE DEI PASSI CARRABILI**

#### **Art. 6**

I passi carrabili sono di due tipi: *Ordinario, a raso*.

- 1) **ordinario**, cioè con manufatto sul suolo pubblico, quando l'accesso ad un area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli avviene tramite manufatto stradale. Quindi in opera, nei casi in cui sia presente un marciapiede rialzato che renda necessaria la realizzazione di un raccordo di quota -scivolo- per il superamento del dislivello.
- 2) **a raso**, cioè senza manufatto sul suolo pubblico, ossia costituito dal semplice accesso a raso o a filo con il manto stradale in assenza del marciapiede, o perché posto alla medesima quota della carreggiata stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che modifichi il piano stradale come ad esempio il taglio del marciapiede che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico. Si ritiene che la "banchina" stradale non costituisca propriamente "manufatto".

Il passo carrabile è realizzato assicurando la continuità del piano del marciapiede indipendentemente dalla tipologia autorizzata.

#### **Art. 7**

Senza la preventiva autorizzazione degli appositi Uffici competenti (Ufficio Urbanistica) non possono essere stabiliti nuovi accessi e nuove diramazioni delle strade ai fondi o fabbricati laterali, né nuovi innesti di strade soggette ad uso privato .

La realizzazione/modificazione dei passi carrai deve essere eseguita nel rispetto delle norme edilizie ed urbanistiche vigenti ed in conformità alle prescrizioni di cui al presente regolamento.

I passi carrabili devono essere realizzati osservando le seguenti condizioni (ex art. 46 Reg. CdS):

- a)** devono essere distanti dalle intersezioni almeno ml.12 e, in ogni caso, devono essere visibili da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada su cui sono collocati;
- b)** devono consentire l'accesso ad un'area laterale che sia idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli ;
- c)** qualora l'accesso alla proprietà privata sia destinato anche a notevole traffico pedonale, deve essere prevista una separazione dell'entrata carrabile da quella pedonale ;
- d)** devono permettere la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale.

Qualora l'accesso carrabile abbia un'apertura maggiore del limite massimo sopraindicato, è possibile regolarizzarlo suddividendolo in più settori individuati con autonomi segnali stradali.

I passi carrai devono essere realizzati con apertura d'accesso dal suolo pubblico di dimensione compresa da un limite minimo di m. 2,50 (possono essere concesse deroghe per misure inferiori in casi particolari, previo parere dell'Ufficio Urbanistica), ad un limite massimo di m. 12,00.

Limitatamente ai passi carrai posti a servizio di immobili, ovvero aree destinate ad insediamenti produttivi, possono essere autorizzate, senza l'obbligo di suddivisione in settori, dimensioni superiori ai m. 12,00; in tali casi l'autorizzazione, su richiesta motivata, sarà rilasciata dall'Ufficio LL.PP, previo parere dell' Ufficio Urbanistica e della P.M.

Qualora l'accesso debba essere realizzato con manufatti (es. scivolo, tombinatura, raccordo ecc.) che modificano la sede stradale, deve essere rilasciata la prescritta autorizzazione da parte dell'ufficio LL.PP.

La richiesta deve essere presentata presso l'Ufficio Urbanistica che provvederà ad esprimere il parere relativo al C.d.S. ed inoltrare gli atti all'ufficio LL.PP.

I lavori su suolo pubblico devono essere eseguiti in conformità alle prescrizioni tecniche impartite dall'ufficio LL.PP.

## **Titolo IV**

### **AUTORIZZAZIONE - REGOLARIZZAZIONE DEI PASSI CARRABILI**

#### **Art. 8**

Nel territorio del Comune di Palombara Sabina, tutti i passi carrabili che si immettono su strade comunali, devono essere individuati con l'apposito segnale, previa autorizzazione rilasciata dall'Ufficio LL.PP, in conformità alle prescrizioni contenute nel presente Regolamento (ex art. 22C.d.S.), fornito al termine della procedura di rilascio dall'ufficio tecnico.

Il segnale stradale di "passo carrabile" ha dimensioni e formato stabilite dall'art. 120 Reg. C.d.S.

Esso indica la zona in corrispondenza della quale vige, in permanenza, divieto di sosta ai sensi dell'art.158 del Codice della Strada. Sopra di esso viene impresso il numero di concessione e la data di rilascio, che ne identifica la validità.

#### **Art. 9**

L'autorizzazione/regolamentazione dell'accesso carrabile avviene attraverso la seguente procedura ed alle seguenti condizioni:

**a)** Presentazione di apposita domanda in bollo corredata da planimetria in adeguata scala dell'accesso da adibire a passo carrabile, ovvero di autocertificazione redatta su modulo fornito dall'Amministrazione, attestante i seguenti elementi;

- 1) luce del passo carraio;
- 2) distanza del passo carraio dalla più vicina intersezione;
- 3) distanza del passo carraio dalla più vicina curva;
- 4) esistenza, o meno, di manufatti su suolo pubblico (es. marciapiede scivolo, tombinamento ecc.);
- 5) destinazione del passo carraio (a servizio di civile abitazione ovvero di impianti produttivi o di struttura pubblica);
- 6) titolo di godimento dell'immobile a cui è asservito il passo carraio;
- 7) l'esistenza o meno dell'arretramento ovvero del sistema di apertura automatizzata.
- 8) Attestazione dei versamenti dovuti per le spese di sopralluogo, istruttoria e per il costo del cartello segnaletico il cui ammontare è fissato dal presente regolamento ovvero con delibera della Giunta Comunale, che stabilisce le modalità di versamento e l'importo di eventuale cauzione da richiedersi all'interessato.
- 9) Presentazione delle documentazioni relative alla realizzazione dell'accesso nel rispetto delle norme edilizie ed urbanistiche vigenti ed alla eventuale regolarizzazione presso l'ufficio LL.PP per i passi carrabili asserviti da manufatti o modifiche del piano stradale adibiti a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata (solo per i nuovi passi carrai).

**b)** Rilascio dell'autorizzazione e del relativo segnale di passo carraio da parte del competente Ufficio LL.PP stante il parere favorevole dell'Ufficio Urbanistica e del Comando Polizia Municipale.

All'atto del rilascio, il richiedente dovrà apporre marca da bollo sulla concessione e contestualmente produrre attestazione di versamento del canone per l'annualità in corso.

### **Il Passo Carrabile non ha scadenza naturale, fatti salvi:**

- **Sopravvenuti motivi di interesse pubblico o di tutela di sicurezza stradale;**
- **Mancato pagamento entro il 31 marzo del canone di concessione annuale.**

Nei casi in specie, sarà cura del competente ufficio darne comunicazione ai titolari. Nel caso di mancata attestazione di pagamento, verrà apposta a copertura della tabella "comunicazione di decadenza dell'autorizzazione".

Entro la fine dell'anno solare l'ufficio preposto procederà alla rimozione del cartello ed all'eventuale ripristino dei luoghi, con oneri a carico del concessionario inadempiente.

Nel caso in cui il concessionario provveda a sanare la posizione entro l'anno solare, attraverso il pagamento del canone e della dovuta sanzione amministrativa, l'autorizzazione di Passo carrabile resta valida.

E' possibile richiedere l'installazione di archetti parapetonali, contestualmente al passo carrabile, per rendere più agevole l'accesso. L'autorizzazione all'installazione tramite ordinanza viene rilasciata dal competente ufficio comunale, sentito il parere del Comando di Polizia Locale.

### **Art. 10**

Sono previsti i seguenti obblighi per il titolare dell'autorizzazione:

- a) **Mantenere in perfetta efficienza il segnale stradale e la sagoma limite del passo carraio, al fine di permettere, agli utenti stradali, di individuare la zona interessata dal divieto di sosta, in modo chiaro ed inequivocabile.**
- b) **Comunicare all'Ufficio addetto qualsiasi modificazione della struttura e/o dimensioni dell'accesso stesso, ovvero qualsiasi variazione nella titolarità o della destinazione d'uso dell'immobile asservito dal passo carraio.**
- c) **Comunicare, all'apposito ufficio, qualsiasi danneggiamento, smarrimento o patito furto del cartello segnaletico. In tale ultima ipotesi, dovrà anche essere prodotta copia della denuncia di smarrimento o furto, presentata presso le competenti Autorità di Polizia.**
- d) **Restituire, all'apposito ufficio, il cartello segnaletico numerato di passo carraio, in caso di cessazione dell'autorizzazione stessa, per rinuncia del medesimo titolare o su disposizione della competente Autorità, producendo altresì copia di attestazione di versamento per l'annualità in corso.**
- e) **La realizzazione del passo carraio e l'eventuale rimessa in pristino di opere stradali per la cessazione della stessa, in caso di rinuncia del titolare o su disposizione della autorità competente, ricade a carico dell'intestatario o avente causa. L'esecuzione dei relativi lavori deve essere effettuata in conformità alle prescrizioni tecniche impartite dal competente Servizio LL.PP. Esse si intendono concesse facendo salvo gli eventuali diritti di terzi, le prescrizioni del regolamento edilizio e le norme di legge.**

### **Titolo V**

## **DEROGHE PER LA REGOLARIZZAZIONE DEI PASSI CARRABILI**

### **Art. 11**

In deroga alle condizioni di cui all'art. 7, i passi carrabili esistenti, realizzati in ossequio alle disposizioni Urbanistico - Edilizie in vigore all'atto della loro costruzione, ovvero oggetto di richiesta di condono edilizio, possono essere autorizzati allo stato di fatto esistente. Qualora si manifestino situazioni di particolare pericolo, l'Amministrazione Comunale, può imporre l'adeguamento previsto dall'art. 22 del C.d.S.

Il mancato adeguamento previsto dal punto di cui sopra, comporta la revoca dell'autorizzazione di passo carrabile.

### **Art. 12**

In deroga alle condizioni di cui all'art. 7, qualora il passo carrabile di nuova realizzazione debba essere collocato a servizio di un immobile avente destinazione d'uso di attività artigianale, commerciale, industriale o di altra attività che comporti un notevole flusso di veicoli, ovvero l'accesso di veicoli di grandi dimensioni, le suddette misure dimensionali e di distanza dalle intersezioni, devono essere ampliate in relazione al caso specifico e, comunque, in maniera tale da garantire la circolazione veicolare e pedonale.

## **Titolo VI CANONE DI CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE**

### **Art. 13**

I titolari di autorizzazione di passo carrabile sono soggetti al pagamento del canone annuale di concessione il cui ammontare è fissato ed aggiornato con delibera della Giunta Comunale, nonché, se del caso, della Tassa di Occupazione del suolo Pubblico (TOSAP).

Al fine della corretta applicazione del suddetto canone, i titolari di autorizzazione di P.C. hanno l'obbligo di provvedere alla comunicazione, all'apposito Ufficio LL.PP. di qualsiasi variazione nella titolarità o nella amministrazione dell'immobile asservito dal passo carrabile, ovvero di qualunque modificazione apportata all'accesso stesso, pena applicazione di sanzione amministrativa di cui al successivo articolo 14.

I passi carrabili a raso, non sono tenuti agli obblighi di cui al pagamento della Tassa di Occupazione Suolo Pubblico (TOSAP).

Il pagamento del canone annuo deve essere effettuato entro il mese di febbraio mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune, oppure, in alternativa, a mezzo pagamento elettronico (pos) direttamente negli uffici comunali, stante gli orari di apertura al pubblico in vigore.

Relativamente alle richieste di installazione di archetti parapetonali (o simili), atti ad evitare intralcio all'uso del passo carrabile, si provvede al pagamento della Tassa di Occupazione del Suolo Pubblico (TOSAP) in ragione dei metri quadrati di occupazione e, nello specifico, in applicazione della *Tariffa TOSAP Permanente* (n° 4 in elenco "*Passi Carrabili costituiti da privati e soggetti a tassa per la ....*") stabilita con DGC n° 17 del 28/03/2017, ed eventualmente aggiornata con atti successivi.

### **Art. 14**

Ai sensi dell'art.22 del Codice della Strada, per l'omessa presentazione dell'istanza / denuncia di passo carrabile si applica una sanzione amministrativa pari ad € **200,00** (duecento/00).

Per l'inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia e per qualsiasi altra violazione al presente regolamento si applica una pena pecuniaria da € **50,00** a € **300,00**, da determinare in base alla gravità della violazione.

### **Art. 15**

In base al D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, art. 49, lettera g), i soggetti portatori di handicap ed invalidi civili sono esentati dal pagamento della tassa per gli accessi carrabili a loro destinati; intendendosi per accesso, come approfondito dal Ministero delle Finanze, "*qualsiasi manufatto (scivoli, passi carrabili), da chiunque costruito per agevolare il transito dei veicoli condotti o, comunque, utilizzati dai disabili*" (Circolare Ministero delle Finanze - Dipartimento delle entrate Direzione centrale per la fiscalità locale, 25 marzo 1994 n.13, Prot. n. 4/902/94).

### **Art. 16**

Nel territorio comunale, è vietata l'apposizione di cartelli di passo carrabile non regolamentari riproduttivi dei simboli previsti dal vigente Codice della Strada.

**Titolo VII**  
**MODALITÀ' E CONDIZIONI DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE**

**Art.17**

L'autorizzazione di passo carrabile consente di fruire, compatibilmente con le esigenze tecniche esistenti al momento della chiamata, dell'intervento del "servizio rimozione" della Polizia Municipale, qualora risulti ostruito da veicoli in sosta lo spazio di suolo pubblico prospiciente il passo carrabile.

Per i passi carrabili realizzati mediante arretramento del cancello di ingresso, l'intervento di rimozione della Polizia Municipale si estende alla relativa area di sosta sul suolo privato antistante il cancello di ingresso.

**Titolo IX**  
**NORME TRANSITORIE FINALI**

**Art. 18**

La domanda per la regolarizzazione dei passi carrabili esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento comunale, dovrà essere presentata presso l'Ufficio LL.PP, entro il 31.12.2018, con le modalità previste dall'art. 9 del presente regolamento.

L'eventuale adeguamento del passo carrabile che comporti l'esecuzione di lavori (realizzazione di piazzola di sosta o installazione di automatismo) dovrà avvenire entro il 31.03.2019, fermo restando la data del 31.12.2018 per la presentazione della domanda.

L'autorizzazione di passo carrabile ed il rilascio del prescritto cartello, avverrà al termine delle opere di adeguamento, previo sopralluogo del personale incaricato.

## Proposta di modifica della delibera di giunta comunale

### **Istanza**

a) diritti di istruttoria	€ 70,00
b) Sopralluogo	€ 60,00
c) Fornitura cartello Segnaletico	<u>€ 20,00</u>
	Totale € 150,00

**Canone annuale: € 50,00**